

**REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**TRIBUNALE ORDINARIO di MONZA**

Quarta Sezione CIVILE

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Fulvia De Luca ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 10287/2013 promossa da: EU. AD. VA. (C.F. -OMISSIS-), con il patrocinio dell'avv. Paola Monti e dell'avv. Silvia Teston, elettivamente domiciliata presso lo studio della prima in Boffalora Sopra Ticino via Mesero n. 9/a: ATTORE contro PI. DI BA. (C.F. -OMISSIS-), con il patrocinio dell'avv. Adamo Biolo e dell'avv. Marco Bonavoglia, elettivamente domiciliato in Monza, via V. Emanuele II presso l'Atap; CONVENUTO

Svolgimento del processo - Motivi della decisione Le eccezioni preliminari formulate dal convenuto vanno rigettate. Quanto all'eccezione di improcedibilità, si richiama integralmente il contenuto dell'ordinanza del 17/12/13. L'atto di citazione è stato notificato in data 26/6/13, anteriormente all'entrata in vigore della legge di conversione del D.L. n. 69 del 2013, con conseguente inapplicabilità delle disposizioni di cui all'art. 84 c. 1 lett. b). L'eccezione di giudicato va, invece, respinta in quanto, nella sentenza di separazione, il Tribunale di Monza non si è pronunciato sulla domanda di divisione formulata dall'odierna attrice. Alla parte deve, pertanto, riconoscersi la facoltà di far valere tale omissione in sede di gravame ovvero di riproporre la domanda in un separato giudizio, considerato che la rinuncia implicita alla domanda stessa di cui all'art. 346 c.p.c., per non aver denunciato quell'omissione in appello, ha valore processuale e non anche sostanziale. Nel merito si osserva quanto segue. Dalla documentazione in atti risulta che, in data 28/5/72, Eu. Ad. Va. e Pi. Di Ba. hanno contratto matrimonio in regime di comunione legale dei beni. In data 26/9/12 il Tribunale di Monza ha pronunciato la separazione giudiziale delle parti. La sentenza è passata in giudicato in data 9/4/13. Nell'atto introduttivo del presente giudizio, parte attrice ha, in primo luogo, chiesto la condanna del convenuto al versamento in suo favore del 50% delle somme arbitrariamente trasferite dal conto corrente cointestato al conto titoli ad esso collegato intestato al solo convenuto; in via subordinata, ha chiesto la condanna del convenuto al versamento del 50% delle somme dallo stesso riscattate contenute nel deposito titoli, oltre al 50% delle somme presenti sul conto corrente al momento della chiusura dello stesso. Dall'esame degli estratti del conto corrente cointestato emerge che su detto conto sono transitate in entrata sole le somme percepite dal convenuto a titolo di emolumenti. Manca, invece, la prova che sul medesimo conto corrente siano stati accreditati i proventi dell'attività lavorativa dell'attrice. Dall'esame degli estratti del conto corrente in esame risulta, altresì, che lo stesso è stato utilizzato per soddisfare i bisogni della famiglia. Il conto corrente cointestato in esame risulta essere stato estinto in data 30/4/11 con un saldo contabile finale di Euro 0,00. Ai sensi dell'art. 177 lett. c) c.c., i proventi delle attività separate dei coniugi entrano a far parte della comunione solo se sussistono al momento dello scioglimento della stessa. Secondo l'orientamento della Corte di Cassazione, i proventi dell'attività separata dei coniugi costituiscono ipotesi di comunione de residuo, la quale si realizza al momento dello scioglimento, limitatamente a quanto effettivamente sussista nel patrimonio del singolo coniuge e non a quanto avrebbe potuto rinvenirsi ritenendo ad essa destinati ex lege i proventi personali che non siano stati impiegati per il soddisfacimento dei bisogni familiari. In altri termini, la comunione de residuo, non fa nascere un vero e proprio diritto di credito in favore della comunione ed a carico del singolo coniuge, ma dà luogo ad una semplice aspettativa di fatto, in quanto solo al momento dello scioglimento della comunione viene ad operarsi un vero e proprio trasferimento, nel senso di una proprietà differita

(cfr Cass. 2597/06; 13441/03). Nel caso di specie, la sentenza di separazione è stata pubblicata, mediante deposito in cancelleria, in data 9/10/12; in data 9/4/13 detta sentenza è passata in giudicato. All'epoca dello scioglimento della comunione, pertanto, non sussisteva una comunione de residuo nei termini di cui si è appena detto. Come già rilevato il conto corrente in esame, su cui sono stati accreditati i soli proventi dell'attività lavorativa del convenuto, è stato estinto con saldo Euro 0,00 anteriormente allo scioglimento della comunione. Ne consegue il rigetto della domanda di condanna del convenuto al versamento in favore dell'attrice del 50% delle somme presenti sul conto corrente al momento dello scioglimento della comunione,

Ai sensi dell'art. 177 lett. a) c.c., costituiscono, invece, oggetto della comunione gli acquisti compiuti dai due coniugi insieme o separatamente durante il matrimonio ad esclusione di quelli relativi ai beni personali. Secondo l'orientamento recentemente espresso dalla Corte di Cassazione, anche se un coniuge acquista delle quote di fondi comuni di investimento con i proventi della propria attività professionale, questi entrano a far parte della comunione legale di cui all'art. 177 c. 1 lett. a) c.c. (cfr Cass. 9845/12). Il provento dell'attività separata si trasforma in un quid alii costituente una forma di investimento e, quindi, oggetto di comunione legale immediata ai sensi dell'art. 177 c. 1 lett. a) e non di comunione de residuo ai sensi della lett. c) del medesimo articolo. Secondo la Suprema Corte, i crediti, così come i diritti a struttura complessa quali i diritti azionari, in quanto beni ai sensi degli artt. 810, 812 e 813 c.c., sono suscettibili di entrare nella comunione, ove non ricorra una delle eccezioni alla regola generale dell'art. 177 c.c. posta dall'art. 179 c.c. (cfr Cass. 9845/12). Dalla documentazione in atti risulta che il convenuto ha effettuato numerosi investimenti con la sottoscrizioni di fondi. Risulta, altresì, il rimborso delle somme investite. Alla luce dell'orientamento giurisprudenziale sopra richiamato, la causa va rimessa in istruttoria per accertare l'esatto valore degli investimenti effettuati dal convenuto e delle somme riscattate dallo stesso in costanza di matrimonio.

P.Q.M.

Il Tribunale di Monza, parzialmente pronunciando, così provvede: 1) rigetta la domanda di condanna del convenuto al versamento in favore dell'attrice del 50% delle somme presenti sul conto corrente al momento dello scioglimento della comunione; 2) rimette la causa in istruttoria fissando udienza per la prosecuzione del giudizio al 3/6/15 ore 9.45. Così deciso in Monza, il 17 marzo 2015. Depositata in Cancelleria il 26 marzo 2015.